

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Il Presidente

Spettabile

Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale economia circolare (EC)

c.a. Ing. Laura D'APRILE, Capo Dipartimento

Ing. Silvia GRANDI, Direttore Generale

ROMA

a mezzo Pec:

Diss@Pec.Mite.Gov.it

EC@Pec.Mite.Gov.it

**Oggetto: ARTICOLO 3-SEPTIES D.LGS 152/2006 - INTERPELLO IN MATERIA AMBIENTALE IN RIFERIMENTO
AL Dpr 254/2003**

Nell'ambito di alcuni incontri con aziende sanitarie interessate e gestori del servizio pubblico sono emerse alcune perplessità in relazione alla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"*.

Il DPR 254 del 2003 (articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8), per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, dispone che possono essere considerati rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il DPR 254/2003 opera quindi un'assimilazione ex lege di questi rifiuti speciali ai rifiuti urbani, condizionandola, però, al fatto che il loro smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il D.L. 08/04/2020, n. 23: *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, all'articolo 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari) prevede che: *“Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”*.

Il Decreto Legge appena citato prescrive quindi che, per le finalità descritte, se il procedimento di sterilizzazione è effettuato:

- secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,
- presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento,

i rifiuti sanitari sterilizzati sono classificati e gestiti come rifiuti urbani, senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione dei rifiuti stessi.

Il Decreto legge parrebbe apportare una modifica implicita, quindi, del DPR 254/2003, laddove quest'ultimo assoggetta la possibilità di classificare i rifiuti sanitari a rischio infettivo sottoposti a procedimento di sterilizzazione come rifiuti urbani solo se smaltiti in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, visto il mancato coordinamento delle norme sopra segnalate, quale sia la valenza e la portata dell'articolo 30 bis del D.L. 08/04/2020, n. 23: *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*.

Si chiede, in particolare, se l'articolo 30-bis del D.L. 08/04/2020, n. 23 costituisca una modifica implicita del DPR 254/2003 laddove il citato D.L. dispone che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, nel rispetto delle condizioni del D.L. stesso, siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani a prescindere dalla successiva destinazione dei rifiuti stessi, a differenza di quanto dispone, in tal senso, il DPR 254/2003 nei termini sopra richiamati.

Si chiede, infine, se sia da ritenere corretto attribuire ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto dispone il richiamato articolo 30-bis del D.L. 08/04/2020, n. 23, il codice 20.03.01 ("rifiuti urbani indifferenziati") dell'elenco Europeo dei Rifiuti, alla luce delle seguenti norme:

- Definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma b-ter), punto 2) del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152;
- Allegato L-quinquies al Titolo I della Parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 laddove include, al punto 10, gli ospedali nell'elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2);
- Allegato L-quater al Titolo I della Parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.

Ringraziando anticipatamente dell'attenzione, si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti

Il Presidente

Eugenio Giani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenio Giani', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).